



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 6 DEL 17/01/2017

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 81/2008

l'Amministratore Unico,

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di AREA e la legge regionale 23 settembre 2016 n.22 di Riforma di AREA;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 70/35 del 29.12.2016 con la quale è stata designata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'edilizia abitativa (AREA) la Dottoressa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 23 settembre, n.22 ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n.1 del 9 gennaio 2017 con la quale è stata formalmente nominata a tale funzione;

VISTA la legge regionale n.31/98, all'articolo 30 comma 1 in forza del quale l'Ing. Marco Crucitti esercita le funzioni di Direttore Generale, per effetto della mancata designazione prevista in capo all'Organo politico alla scadenza della proroga di legge di cui al comma 1 dell'articolo 17 della citata L.R. n.22 del 2016;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante la Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il CCRL vigente, in particolare l'art. 56 rubricato "Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 498 del 9/9/2015 avente pari oggetto;

VISTO il CCI vigente, in particolare l'art. 17, ai sensi del quale l'Azienda deve assicurare sedi di lavoro idonee e decorose che garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori,

adottando tutte le misure di prevenzione previste dalle normative in vigore, e in particolare dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 31/1998 e dell'art. 13 del CCRL, le misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rientrano tra le materie oggetto di informativa successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del CCRL;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 2, comma 1, lett. b), che definisce il "datore di lavoro" come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2009, in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, che definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

PREMESSO che con determinazione n. 171 del 21 giugno 2011, il Direttore Generale assumeva le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, per la sede di Cagliari, mentre individuava quali datori di lavoro i Direttori dei Distretti per le sedi di Carbonia, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia;

DATO ATTO che:

- con Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione;
- con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015 è stato approvato lo Statuto così come modificato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/21 del 9 giugno 2015;
- per quanto sopra, devono ritenersi sopresse le funzioni dei Direttori dei Distretti;

RITENUTO di dover individuare il Datore di Lavoro dell'Azienda Regionale per l'Edilizia

Abitativa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella figura del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa;

CONSIDERATO che in ragione dell'articolazione territoriale dell'Azienda e della conseguente presenza di più sedi di lavoro, al fine di consentire l'efficiente e puntuale espletamento degli obblighi di competenza del datore di lavoro, si rende opportuno individuare ulteriori incaricati della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, responsabili delle sedi di Oristano, Carbonia, Nuoro e Sassari;

VISTI gli artt. 16, 17 e 18 del succitato Decreto legislativo n. 81/2008, i quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

VISTO in particolare l'art. 16 del Decreto legislativo n. 81/2008 ai sensi del quale:

“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4;

RITENUTO necessario, conseguentemente alla nomina ad Amministratore Unico di Area e dunque a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.22/2016, rinnovare ed adottare gli adempimenti in capo all'Organo politico aventi carattere obbligatorio;

ACQUISITO il conforme parere del Direttore Generale Ing. Marco Crucitti sulla legittimità dell'atto;

D E L I B E R A

1. di individuare, con decorrenza dalla data della presente deliberazione, quale "Datore di Lavoro dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Direttore Generale di A.R.E.A.;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, con autonomo provvedimento, al conferimento delle deleghe secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali indicati all'art. 7 del CCRL ai fini dell'informativa successiva di cui all'art. 13;
4. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 17/01/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to (Ing. Marco Crucitti)